

TAR Lazio, Sezione II quater Roma - Sentenza 20/06/2006 n. 4895
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.1, 30.2

L'esclusione dalla gara di appalto è illegittima in caso di estrema tenuità dello scostamento tra l'importo della cauzione prescritto nel bando e quello indicato nella polizza in contestazione (nel caso di specie l'importo della polizza era pari a L. 151.264.758 e quindi leggermente inferiore rispetto all'importo prescritto corrispondente a L. 151.264.857). La lievissima differenza rende, infatti, un siffatto scostamento del tutto irrilevante sia sotto un profilo teleologico, considerato anche il fine della garanzia per cui la cauzione provvisoria deve essere apprestata (che ha una funzione del tutto temporanea essendo destinata ad essere sostituita, in caso di aggiudicazione, dalla cauzione definitiva), sia sotto un profilo strettamente monetario, attesa la possibilità di "arrotondamento" all'entità numerica superiore o inferiore dell'importo rispettivamente superiore o inferiore alle cento lire delle somme dovute allo Stato (cfr. sul valore di carattere generale del principio in parola le varie disposizioni fiscali sull'arrotondamento di importi inferiori alle cinquecento lire - trasponibile all'arrotondamento all'euro inferiore se si tratta di meno di cinquanta centesimi - e quelle sull'arrotondamento di importi inferiori alle cento lire sul pagamento di pensioni ed emolumenti, etc.).